

Massimario di giurisprudenza amministrativa (a cura della redazione)

Cons. Stato, Sez. IV 18 maggio 2021, n. 3862 - Giovagnoli, pres.; Lamberti, est. - Consorzio Stabile Ambiente - CSA s.c.a r.l. (avv.ti Catenacci e Colagrande) c. Regione Abruzzo (Avv. gen. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Tutela ambientale - Discrezionalità dell'Amministrazione.

In tema di tutela ambientale (cui l'ordine di rimozione dei rifiuti è naturaliter funzionale), l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel divisare ampiezza e contenuto dei necessari interventi preventivi e cautelativi, dall'altro la difesa dell'ecosistema riveste un rilievo primario, di fronte al quale gli interessi privati di natura economica hanno carattere strutturalmente recessivo (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Umbria, Sez. I 10 maggio 2021, n. 327 - Potenza, pres.; Mattei, est. - Agri Flor s.r.l. (avv.ti Bromuri, Falcinelli) c. Comune di Perugia (avv.ti Zetti, Martinelli e Mosconi).

Sanità pubblica - Rifiuti - Variante automatica al P.R.G. di cui all'art. 208, d.lgs. n. 152/06.

L'art. 208, d.lgs. n. 152/2006 sulla variante automatica di P.R.G. è norma riferita e riferibile alla sola autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento, non anche per la modifica di quelli già esistenti (1).

(1) Cfr. Cons. Stato 11 ottobre 2018, n. 5841, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. III 3 maggio 2021, n. 3487 - Corradino, pres.; Puliatti, est. - Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S. (avv. Granara) c. Regione Puglia (avv. Capobianco) ed a.

Caccia e pesca - Caccia - Pianificazione faunistico-venatoria - Finalità.

Le tipiche finalità della pianificazione faunistico-venatoria «finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio» impongono periodicamente l'aggiornamento dei dati sulla base dei quali il piano viene redatto, la conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica e l'esercizio del potere programmatico su un arco temporale adeguato, che il legislatore ha fissato in cinque anni. Più in generale, ed in questo risiede la ratio della norma, una buona attività pianificatoria richiede necessariamente una periodica revisione onde aggiornare le scelte effettuate ed adeguarle ad eventuali mutamenti delle condizioni di partenza considerate, allo scopo di evitare la naturale obsolescenza delle programmazioni dovuta al trascorrere del tempo e rendere attuale la previsione organizzativa, oltre che efficace, proiettandola in un arco temporale adeguato. Il potere di proroga di un atto programmatico scaduto, che non innova il contenuto del piano, ma semplicemente ne amplia la durata, se per un verso risponde ad esigenze di continuità dell'azione amministrativa pianificatoria, per altro verso non può legittimamente essere esercitato ripetutamente, pena l'elusione della ratio normativa appena richiamata e, in definitiva, l'abuso della discrezionalità amministrativa (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 3 maggio 2021, n. 403 - Massari, pres.; Pedron, est. - A. e S. Gelmini (avv.ti Buffoli e Mina) c. Comune di Manerbio (avv. Ballerini).

Ambiente - Allevamento suinicolo - Industrie insalubri - Lavorazioni insalubri di prima classe - Distanza minima dalle zone edificate o edificabili.

L'indicazione di principio contenuta nell'art. 216 del r.d. n. 1265/1934, secondo cui le lavorazioni insalubri di prima classe, tra cui gli allevamenti (v. d.m. 5 settembre 1994, punto C-1), devono essere isolate nelle campagne, non implica che le zone agricole, o comunque inedificabili, attorno agli allevamenti debbano rimanere tali. La pianificazione urbanistica può sempre espandere l'abitato verso le aree libere. Sono poi le singole costruzioni a subire le limitazioni causate dagli allevamenti preesistenti, con esiti che richiedono una valutazione caso per caso; del resto, l'art. 216, comma 5 del r.d. n. 1265/1934 consente che una lavorazione insalubre di prima classe venga esercitata in un contesto abitato, se con «l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele» è possibile evitare rischi per la salute dei residenti. Reciprocamente, quindi, le zone edificabili possono essere avvicinate agli allevamenti, salva la necessità di valutare poi, in relazione ai singoli progetti, le soluzioni più adatte a evitare interferenze. Qui si inserisce il potere di deroga alle norme sulle distanze minime, finalizzato alla ricerca di una tutela equivalente della salute delle persone (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Valle d'Aosta 29 aprile 2021, n. 32 - La Guardia, pres.; Buonauro, est. - *Omissis* (avv.ti Ferraris, Robaldo) c. Regione Autonoma Valle d'Aosta (avv.ti Marini, Jans) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazione all'esercizio ed alla gestione di una discarica di rifiuti inerti - Deroga ai valori limite di concentrazione sull'eluato per l'accettabilità in discarica.

L'applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. È evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali (1).

(1) T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 4 gennaio 2021, n. 22, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; T.A.R. Piemonte, Sez. I 3 maggio 2010, n. 2294, *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. V 26 aprile 2021, n. 3372 - Lipari, pres.; Sabato, est. - Comune di Cologna Veneta (avv.ti Cuonzo, Gattamelata e Scappini) c. Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto-Arpav (n.c.).

Sanità pubblica - Esecuzione d'interventi di miglioria fondiaria e programma di smaltimento di materiali e rifiuti provenienti da cantieri e siti estranei.

La competenza ad adottare l'ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 appartiene al sindaco: l'incompetenza del «Responsabile del settore» sussiste anche in caso di delega a suo favore adottata dal dirigente del settore. Le ordinanze di rimozione dei rifiuti abbandonati, emesse ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 non hanno la natura contingibile e urgente propria delle ordinanze sindacali emesse ex artt. 50 o 54 del d.lgs. n. 267/2000, il cui potere ha contenuto atipico e residuale e può pertanto essere esercitato, sempre che vi sia l'urgenza di intervenire con immediatezza su situazioni eccezionali di pericolo attuale ed imminente, non fronteggiabili con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, solo quando specifiche norme di settore non conferiscano il potere di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. II 20 ottobre 2020, n. 6326, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. II 1° luglio 2020, n. 4183, *ivi*.

*

Cons. Stato, Sez. II 22 aprile 2021, n. 3260 - Castriota Scanderbeg, pres.; Frigida, est. - Comune di Ciriè (avv.ti Montanaro e Romanelli) c. (Omissis) (avv.ti Rocchetti e Cavaliere) ed a.

Ambiente - Ordinanze contingibili e urgenti - Sospensione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti in tema di sanità e igiene pubblica, attribuito al sindaco dagli articoli artt. 50, comma 5 (in tema di sanità e igiene pubblica, attinente al presente giudizio), e 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimento (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 2 ottobre 2020, n. 5780, in *Foro amm.*, 2020, 10, 1864; negli stessi termini, Cons. Stato, Sez. V 29 maggio 2019, n. 3580, <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. V 21 febbraio 2017, n. 774, *in*; Cons. Stato, Sez. V 22 marzo 2016, n. 1189, in *Diritto e Giustizia*, 2016, 30 marzo.

*

Cons. Stato, Sez. V 21 aprile 2021, n. 3247 - Volpe, pres.; Gambato Spisani, est. - Associazione No Biogas (avv.ti Lioi e Greco) c. Regione Veneto (avv.ti Botteon, Costa, Drago e Mio) ed a.

Ambiente - Tombinamento di un fossato e installazione di un cogeneratore - Interesse diffuso - Interesse ad agire degli enti collettivi - Limiti.

A prescindere da casi in cui ciò sia previsto in modo espresso da una norma di legge, i soggetti collettivi possono agire a tutela di interessi diffusi, come sono quelli ambientali, che siano lesi da un provvedimento amministrativo. L'interesse diffuso, che per sua natura è adespota, ovvero non ha un titolare determinato, essendo comune ad una pluralità di cittadini, si personalizza in capo all'ente esponenziale di questa collettività e diviene così azionabile in giudizio. Tuttavia ciò non avviene senza limiti, perché l'ente collettivo esponenziale deve rispondere a precisi requisiti, ovvero deve perseguire statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela dell'interesse considerato, in questo caso un interesse ambientale, deve possedere un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e deve avere un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Ad. plen. 20 febbraio 2020, n. 6, in *Foro amm.*, 2020, 2, 224.

*

Cons. Stato, Sez. II 21 aprile 2021, n. 3226 - Lotti, pres. f.f.; De Berardinis, est. - Comune di Pero (avv.ti Chiesa e Contaldi) c. Regione Lombardia (avv.ti Tamborino ed Quici) ed a.

Ambiente - Procedure di VIA e di screening.

Fin dal loro ingresso nell'ordinamento, le procedure di VIA e di «screening», pur inserendosi sempre all'interno del più ampio procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, sono state considerate come dotate di autonomia, in quanto destinate a tutelare un interesse specifico (quello alla tutela dell'ambiente), e ad esprimere al riguardo, specie in ipotesi di esito negativo, una valutazione definitiva, già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali: ciò, con il corollario che i relativi atti conclusivi (anche per la procedura di «screening») sono stati ritenuti immediatamente impugnabili dai soggetti interessati alla protezione di quei valori (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. II 7 settembre 2020, n. 5379, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>. Sulla immediata impugnabilità degli atti conclusivi da parte dei soggetti interessati alla protezione dei valori ambientali cfr. Cons. Stato, Sez. IV 29 agosto 2019, n. 5984, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. VI 14 ottobre 2014, n. 5092, in *Foro amm.*, 2014, 10, 257; Cons. Stato, Sez. IV 3 marzo 2009, n. 1213, in questa Riv., 2009, 10, 632.

*

Cons. Stato, Sez. II 19 aprile 2021, n. 3170 - Castriota Scanderbeg, pres.; Ciuffetti, est. - Associazione Ambientalista Nazionale Onlus (avv.ti Contaldi e Servetti) c. Comune di Chivasso (avv.ti Martino e Pietrosanti) ed a.

Ambiente - Danno ambientale - Tutela ambientale - Atti di natura urbanistica - Legittimazione ad agire - Sussiste.

Il concetto di tutela del bene ambiente deve intendersi in senso ampio, potendo comprendere ogni situazione idonea a cagionare un pregiudizio all'ambiente, quantunque in via diretta finalizzato alla tutela di interessi di natura più circoscritta o diversi; dunque, anche in riferimento a contestazioni rivolte ad atti di natura urbanistica è possibile riconoscere la legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, ogni qualvolta si deduca che tali atti sono idonei a compromettere l'ambiente (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

Cons. Stato, Sez. V 13 aprile 2021, n. 3015 - Lipari, pres.; Manzione, est. - (avv.ti Capasso e Zaccariello) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a. Comune di Orta di Atella c.

Sanità pubblica - Rifiuti - Ordinanza di intimazione alla rimozione di rifiuti - Terreni di proprietà una Amministrazione pubblica - Obblighi di controllo sulle proprie proprietà gravanti sui soggetti pubblici.

Deve essere riconosciuta l'accentuazione degli obblighi di controllo sulle proprie proprietà gravanti sui soggetti pubblici, riconducendoli al dovere dell'amministrazione di dare esempio del rispetto della legalità e ciò a maggior ragione quando si tratti di realtà locali caratterizzate dalla perduranza di situazioni emergenziali, dalla assenza diffusa di senso civico delle cittadinanze, da una diffusa omertà e dalla presenza di organizzazioni criminali proprio nel settore del trasporto e dello smaltimento dei rifiuti: le pubbliche autorità possono concretamente esigere ed ottenere il rispetto della legalità, solo quando esse stesse ne danno l'esempio, applicando le leggi quando ne sono destinatarie e imponendo la loro applicazione, quando agiscano nell'esercizio dei loro doveri istituzionali. Né può assumere valore in qualche modo scriminante la indisponibilità di risorse economiche, sempre che non si dimostri la postergazione delle spese facoltative a quelle necessarie ad adempiere ai propri obblighi di proprietario, sacrificabili solo per prioritarie esigenze di soddisfacimento di funzioni essenziali (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 17 luglio 2014, n. 3786, in *Resp. civ. e prev.*, 2014, 5, 1702; T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 19 dicembre 2016, n. 2506, in <https://www.osservatorioagromafie.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. IV 12 aprile 2021 n. 2949 - Cirillo, pres.; Politi, est. - EXE S.p.A. (in liquidazione) (avv. Cacciavillani) c. Regione Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Volpe, Croppo) ed a.

Ambiente - VIA ed AIA - Differenze.

Le differenze tra valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale sono caratterizzate dal fatto che mentre la prima si sostanzia in una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto dal progetto rispetto all'utilità socio-economica dallo stesso ritraibile, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione-zero, investendo propriamente gli aspetti localizzativi e strutturali di un impianto (e più in generale dell'opera da realizzare), la seconda - introdotta nel nostro ordinamento in attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - è atto che sostituisce, con un unico titolo abilitativo, tutti i numerosi titoli che erano invece precedentemente necessari per far funzionare un impianto industriale inquinante, assicurando così efficacia, efficienza, speditezza ed economicità all'azione amministrativa nel giusto contemperamento degli interessi pubblici e privati in gioco, e incide quindi sugli aspetti gestionali dell'impianto. Per quanto riguarda la VIA, in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale e della preliminare verifica di assoggettabilità, sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. V 31 maggio 2012, n. 3254, in *Foro amm. C.D.S.*, 2012, 5, 1269; Cons. Stato, Sez. V 22 giugno 2009, n. 4206, in questa Riv., 2009, 721; Cons. Stato, Sez. IV 22 gennaio 2013, n. 361, in *Foro amm. C.D.S.*, 2013, 1, 171; Cons. Stato, Sez. IV 5 luglio 2010, n. 4246, *ivi*, 2010, 7-8, 1419; Cons. Stato, Sez. VI 17 maggio 2006, n. 2851, *ivi*, 2006, 5, 1532. Sulla possibilità di pervenire ad una soluzione negativa in tema di VIA quando il sacrificio ambientale è superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa, cfr. Cons. Stato, Sez. V 2 ottobre 2014, n. 4928, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Cons. Stato, Sez. IV 5 luglio 2010, n. 4246, in *Foro amm. C.D.S.*, 2010, 7-8, 1419; Cons. Stato, Sez. VI 22 febbraio 2007, n. 933, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

Cons. Stato, Sez. II 12 aprile 2021, n. 2941 - Scanderbeg pres.; Altavista, est. - Comune di Morrovalle (avv. Filipetti) c. Euroing Group S.p.A. (avv.ti Calzolaio, Carassai, Anelli) ed a.

Ambiente - Momento di effettuazione della VAS - Diniego alla variante urbanistica per la realizzazione di uno stabilimento industriale.

La VAS, in quanto passaggio endoprocedimentale, volto ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente si da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile, va effettuata durante la fase di predisposizione dello stesso, o comunque anteriormente all'approvazione del piano o programma, essendo preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione definitiva (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 14 luglio 2014, n. 3645, in *Riv. giur. edil.*, 2014, 5, I, 995.